Comune di Montemonaco, prot. n. 0002459 del 17-04-2021 in partenza Cat. 9 Cl. 4

Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 – 63048 Montemonaco

Tel. 0736/856141 fax 0736/856370 e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it

Ordinanza n.06 del 17/04/2021

Prot. 2459/2021

Oggetto: Modifica Ordinanza n. 05 del 09/04/2021.

Servizio: POLIZIA LOCALE

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di aprile

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 05 del 09/04/2021 prot. n. 2235/2021 con la quale si è provveduto a disciplinare le misure di prevenzione per il rischio incendi boschivi, eliminazione sterpaglie e pulitura terreni, per motivi igienico sanitari;

RITENUTA la necessità di procedere ad una modifica del Punto 2) della soprachiamata ordinanza nella parte in cui è previsto l'obbligo dei proprietari a provvedere, a propria cura e spese, delle opere di **"sfoltimento e taglio del bosco ad alto fusto e della vegetazione incolta"**;

CONSIDERATO CHE le predette operazioni sono soggette a preventiva autorizzazione da parte delle Autorità competenti ;

RITENUTO, in osservanza del Principio di Legalità dell' Azione Amministrativa previsto dall' art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di riformulare il punto 2) del dispositivo della propria ordinanza n. 05 del 09/04/2021 prot. n. 2235/2021, eliminando dallo stesso la locuzione "DEL BOSCO AD ALTO FUSTO";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

Di modificare il Punto 2) dell'ordinanza n. 05 del 09/04/2021 riformulando come segue il secondo paragrafo:

- A TUTTI I PROPRIETARI DI PROVVEDERE A PROPRIA CURA E SPESE alle seguenti opere a tutela del territorio inerenti:

- SFOLTIMENTO E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA;
- TAGLIO DEGLI ARBUSTI E DELLE STERPAGLIE CRESCIUTE ANCHE IMPROPRIAMENTE NEI TERRENI INCOLTI IN PROSSIMITÀ O PROSPICIENTI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

CONFERMANDO ogni altro obbligo e divieto contenuto nell'ordinanza n. 05 del 09/04/2021 prot. 2235.

DISPONE

Che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Che il presente atto, diviene esecutivo ed efficace ai sensi degli articoli 21 bis e 21 quater della legge 241 del 1990, n. 241.

L' obbligo agli utenti di osservare quanto previsto nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla stazione dei Carabinieri di Montemonaco;
- Alla stazione Carabinieri Parco di Montemonaco - Gruppo Carabinieri Forestale;
- Al Comando di Polizia Locale dell' Unione Montana dei Monti Azzurri (MC);
- Al Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Montemonaco;
- Al Consorzio di Bonifica delle Marche;
- Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – settore viabilità.

INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Grilli